

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che il Comune di Lagnasco è dotato di P.R.G. approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04.11.2016, pubblicata sul B.U.R. n. 48 del 01.12.2016;
- che con Delibera del Consiglio comunale n. 26 del 04/07/2018 è stata approvata la Variante Parziale n. 1, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- che con Delibera del Consiglio comunale n. 24 del 27/09/2021 è stata approvata la Variante Parziale n. 2, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- che con Delibera del Consiglio comunale n. 13 del 30/05/2023 è stata approvata la Variante Parziale n. 3, formata ed approvata ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/1977 e s.m.i.
- che con Delibera del Consiglio comunale n. 3 del 20/02/2024 è stata approvata una modifica ai sensi della lett. c), comma 12, art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. per adeguamento di limitata entità di perimetro di area sottoposta a strumento urbanistica esecutivo (area urbanistica P2. 1);
- che a seguito di intervenuti fabbisogni ha avviato la formazione di una variante allo strumento urbanistico vigente, come descritto dettagliatamente nella relazione;
- che è stato a tal fine conferito incarico alla Società di Ingegneria TAUTEMI Associati s.r.l. con sede in Cuneo;
- che le modifiche di cui si tratta si qualificano come variante parziale ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i. in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti; non incrementano la predetta capacità insediativa residenziale in misura superiore al quattro per cento, nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, con un minimo di 500 metri quadrati di superficie utile lorda comunque ammessa; tali incrementi sono consentiti ad avvenuta attuazione di almeno il 70 per cento delle previsioni del PRG vigente relative ad aree di nuovo impianto e di completamento a destinazione residenziale; l'avvenuta attuazione è dimostrata conteggiando gli interventi realizzati e quelli già dotati di titolo abilitativo edilizio;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 6 per cento (8% in applicazione della L.R. 13/2020) nei comuni con popolazione residente fino a diecimila abitanti, al 3 (4% in applicazione della L.R. 13/2020) per cento nei comuni con popolazione residente compresa tra i diecimila e i ventimila abitanti, al 2 (3% in applicazione della L.R. 13/2020) per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti.

Le modifiche, inoltre, non interessano aree esterne o non contigue a nuclei edificati e comunque aree

non dotate di opere di urbanizzazione primaria come illustrato all'interno della relazione;

- che il Piano ha una capacità insediativa residenziale prevista di 1.610 ab.;
- che nel complesso delle varianti approvate dal presente comune ai sensi del c. 5, art. 17 della L.U.R. è garantito il rispetto dei parametri riferiti alle lettere c), d), e), f) del precedente elenco e, più precisamente:
 - punti c) e d): la dotazione delle aree per servizi di cui all'art. 21 della L.U.R., per la quale è assentito un incremento / riduzione di $\pm 0,5$ mq/ab corrispondente a mq. 805 (ab 1.610 x 0,5), non ha subito nel complesso delle varianti parziali sino ad oggi approvate alcuna variazione. Con la presente variante non si operano modifiche interessanti tali ambiti. Pertanto, le modifiche di tale settore rientrano nel limite consentito (vedasi schema riassuntivo);
 - punto e): si ribadisce che il P.R.G.C. ha una C.I.R. prevista pari a 1.610 ab. che non ha subito incrementi;
 - punto f): relativamente all'incremento del 8% ammesso per le attività economiche si puntualizza che sono presenti aree produttive. Si precisa che con la presente variante, relativamente alle aree produttive, si apportano modifiche che conducono ad un incremento delle dotazioni. Pertanto, la situazione inerente alla capacità insediativa di questo settore, con lo sfruttamento della possibilità di ampliamento di cui all'art. 17, comma 5, lettera f) della L.U.R., risulta essere modificata, come nello schema riassuntivo che segue.

Essendo la Superficie Territoriale delle aree produttive pari a mq. 361.370 l'incremento ammesso del 8% è pari a mq. 28.909,6. Con le precedenti varianti parziali si sono operate modifiche relative a tali ambiti pari a mq. + 3.520, mentre con la presente variante si producono modifiche corrispondenti ad un incremento di ST pari a mq. 6.280, conducendo a modifiche totali pari a mq. 6.280 (3.520 + 2.760); pertanto, il residuo a disposizione risulta essere pari a mq. 22.629,6 (28.909,6 – 6.280) che rimangono a disposizione per future esigenze di settore.

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva di quanto detto in precedenza.

TABELLE RIASSUNTIVE PER LE VERIFICHE DI CUI ALL'ART.17, C.5

Variante di adeguamento PAI	Capacità Insediativa Residenziale (C.I.R.) 1.610		S.T. aree Produttive	S.T. aree Terziarie
	Variazione servizi (art. 21 L.U.R.) +/- 0,5	Incremento 4%	361.370	0
			0,08	0,08
	805 mq	mc	28.909,6 mq	0 mq

Varianti parziali	aree servizi mq.	aree residenziali mc.	aree produttive Sup.Ter. mq.	aree terziarie Sup.Ter. mq.
VP 1/2018	0	0	0	0
VP 2/2021	0	0	+ 3.520	0
VP 3/2022	0	0	0	0
VP 4/2024	0	0	+ 2.760	0
TOTALE MODIFICHE	0	0	+ 6.280	0
RESIDUO A DISPOSIZIONE	+ 805 mq	mc	22.629,6 mq	mq
	- 805 mq	+ increm. 4%		

DELIBERA

- 1) di considerare le premesse come parte integrante e sostanziale della presente delibera;
- 2) di adottare la variante parziale n. 4 al P.R.G. vigente ai sensi del comma 5, art. 17, L.R. 56/77 e s. m. ed i., costituita dai seguenti elaborati redatti dal Soggetto incaricato ed acquisiti agli atti con nota prot. n. 0001785 del 14/03/2024:
 - Relazione e Rapporto preliminare;
 - Norme di Attuazione e tabelle di zona;
 - Tav. 3 – Progetto P.R.G. – Territorio comunale scala 1:5.000
 - Tav. 4 – Progetto P.R.G. – Capoluogo scala 1:2.000
- 3) di dare atto che si intendono soddisfatte tutte le condizioni poste dai commi 5 e seguenti dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- 4) di dichiarare che la presente variante, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, è conforme agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali vigenti;
- 5) di dare atto, per quanto è a conoscenza dell'Amministrazione Comunale, che non risulta che la presente variante sia, in toto o per qualche aspetto, incompatibile con progetti sovracomunali;
- 6) di dare atto che la presenta variante viene assoggettata alla procedura di V.A.S. con lo svolgimento della Verifica di Assoggettabilità contestualmente alla fase di adozione preliminare così come previsto nella D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;
- 7) di precisare che le previsioni contenute nella presente variante sono coerenti con le previsioni del P.P.R. e le prescrizioni in questo contenute ai sensi della D.C.R. n. 233-35836 del 03/10/2017 (Approvazione Piano Paesaggistico Regionale);
- 8) di dare atto che ai sensi e per gli effetti della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è individuato nella persona del geom. Eleonora Rosso, cui si conferisce mandato per i successivi adempimenti;
- 9) di dare atto che a partire dalla data della presente deliberazione si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 58 della L.R. 56/77 e s. m. ed i.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
F.to : DALMAZZO Roberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
F.to : Dott.ssa PEZZINI Roberta

E' copia conforme all'originale firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa PEZZINI Roberta